

Start up innovative senza bollo, registro e diritti camerali

■ Sono in dirittura d'arrivo le nuove disposizioni ad hoc pensate per le start up innovative. A veicolare la disciplina dovrebbe essere il decreto legge sviluppo, in attesa di "passaggio" al Consiglio dei ministri.

In primo luogo, la bozza del provvedimento definisce l'identikit delle start up innovative. Si tratta di società che devono avere come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Inoltre, è necessario che siano persone fisiche i soggetti titolari della maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Poi, la società deve avere la propria sede principale in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, che risulta dall'ultimo bilancio approvato, non deve superare i 5 milioni di euro; e la società non deve distribuire utili.

Queste start up innovative, per come descritte nella bozza di decreto, possono essere società di capitali di diritto italiano oppure società europee residenti in Italia. Le loro azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono prendere la forma di società a responsabilità limitata semplificata (Srls) o a capitale ridotto (Srlcr) o una qualunque altra forma prevista per le società di capitali.

Limitando il caso alle società che operano nel nostro ordinamento, occorre

anzitutto sottolineare che le start up innovative non possono essere società di persone (e cioè società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice) oppure società cooperative e di consorzi.

La start up innovativa deve, viceversa, essere necessariamente una Spa o una società in accomandita per azioni o una Srl, mentre possono non esserci limitazioni al fatto che questi tipi societari possano essere esercitati anche sotto la specie della «società consortile».

Per quanto riguarda gli "sconti" sulla costituzione e la gestione di queste società, non dovrebbero applicarsi alla start up innovativa: i

L'ATTIVITÀ

Sono interessate le strutture che hanno per oggetto lo sviluppo e il commercio di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico

diritti di bollo (la costituzione di una società di capitali invece paga ordinariamente l'imposta di bollo di 156 euro, salvo che si tratti di una Srls, per la quale l'imposta di bollo è stata abolita); i diritti di segreteria (per le società di capitali, fatto salvo anche qui il caso della Srls, si paga invece la somma di 90 euro); i diritti di iscrizione alla Cciaa (le società di capitali, Srls compresa, pagano invece 200 euro); l'imposta di registro (per le società di capitali, inclusa la Srls, va assolta l'imposta di 168 euro):

A. Bu.
E. L. G.